



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Annullamento testamento: entro quanto si prescrive l'azione

5 Gennaio 2019Redazione

Impugnazione del testamento: perché e quando chiedere l'annullamento.

Prima di addentrarci nello specifico del tema di questo articolo ossia **l'annullamento del testamento e la prescrizione dell'azione** è bene fare alcune premesse per chiarire cos'è un testamento, chi può farlo e in quali forme può essere fatto. In questo modo ci risulterà più semplice parlare di **impugnazione, nullità e annullabilità**.

Cosa si intende per testamento?

Il **testamento** è un atto con il quale un soggetto (testatore) dispone dei suoi beni o di una parte di essi dopo la sua morte.

Tale atto deve avere determinate caratteristiche la cui mancanza, come vedremo poi, può determinarne la nullità o l'annullamento.

Vediamo quali sono le caratteristiche del testamento

Il testamento è un atto:

- unilaterale: esprime solo la volontà del testatore (la persona che fa testamento);
- unipersonale: ognuno può fare solo il proprio testamento;
- revocabile: fino all'ultimo istante di vita il testatore è libero di modificare o addirittura revocare le sue volontà;
- patrimoniale: attraverso il testamento normalmente si dispone di beni di carattere patrimoniale;
- il testamento è un atto di ultime volontà e produce effetti solo dopo la morte del testatore;
- formale: si deve fare in una delle forme previste dalla legge, altrimenti è nullo o annullabile.

Chi può fare testamento?

Generalmente la legge riconosce a tutti il diritto di poter fare testamento, ad eccezione di quei soggetti considerati incapaci cioè: il minore di età, l'interdetto giudiziale per vizio di mente o chi è incapace di intendere e di volere al momento dell'atto.

Come deve essere fatto il testamento?

Ciascuna forma di testamento (olografo, pubblico, segreto) prevista dalla legge e scelta liberamente dal testatore ha determinate caratteristiche che devono

necessariamente e rigorosamente essere rispettate, vediamo quali.

Il **testamento olografo** deve essere scritto a mano, datato e firmato dal testatore;

Il **testamento pubblico**, viene scritto dal notaio in presenza di due testimoni e firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni;

Il **testamento segreto** viene redatto dal testatore e consegnato dallo stesso ad un notaio che lo sigilla in busta chiusa alla presenza di due testimoni.

In che casi è possibile impugnare il testamento?

Il testamento può essere impugnato per vizi formali, per vizi sostanziali, per vizi della volontà o per mancanza della capacità di fare o ricevere per testamento.

Vediamo nello specifico:

I **vizi formali** riguardano esclusivamente la forma, per capire meglio cosa si intende facciamo alcuni esempi.

Il testamento olografo che, come detto sopra, deve essere scritto interamente a mano dal testatore (non si possono utilizzare mezzi meccanici come per esempio computer o macchina da scrivere), deve essere datato e firmato da chi lo fa. La mancanza dell'autografia (l'averlo scritto a mano) o della sottoscrizione (firma) determinano la nullità del testamento, se manca la data il testamento è annullabile.

Per aversi il testamento pubblico è necessaria la presenza di due testimoni che devono firmare l'atto assieme al notaio e al testatore. Il testamento pubblico è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione del testatore e/o del notaio. Altri problemi formali determinano invece l'annullabilità.

Il testamento segreto che non rispetta le caratteristiche per essere tale può essere convertito in testamento olografo purché ne abbia i requisiti (scritto a mano dal testatore, datato e firmato dallo stesso).

I **vizi sostanziali** presuppongono che il testamento abbia un contenuto contrario alla legge. Un esempio è dato dal **testamento congiuntivo**. La legge impedisce, infatti, che due persone possano disporre contemporaneamente dei propri beni nello stesso atto. Sarebbe invece valido il testamento fatto da due soggetti, anche nello stesso momento, ma su atti diversi.

I **vizi della volontà**, come per esempio nel caso di violenza o dolo, quando cioè la volontà del testatore viene estorta o lo stesso viene ingannato.

Le ipotesi di **incapacità** riguardano la **capacità di disporre per testamento** (cioè di fare testamento), come il caso in cui il testamento sia redatto da un minore o di **ricevere per testamento**, come nel caso di notaio che abbia ricevuto il testamento pubblico, o i testimoni che abbiano partecipato alla redazione del testamento pubblico, non può ricevere per testamento chi ha scritto il testamento segreto (salvo che vi sia stata l'approvazione scritta a mano dallo stesso testatore) e nemmeno il notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

In presenza di questi vizi, dunque, il testamento può essere impugnato e ciò può determinare la nullità o l'annullabilità delle disposizioni testamentarie.

Annullamento del testamento: quando si prescrive l'azione?

Il testamento può essere annullabile, per esempio, nel caso in cui il testatore non fosse capace di disporre per testamento (perché minorenne, interdetto o incapace di intendere e di volere) oppure per vizi della volontà (quando il testatore è stato costretto).

Nell'ipotesi di **annullabilità del testamento**, la relativa azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie **[1]**. Per "**esecuzione del testamento**" si intende l'attività diretta all'attuazione della volontà del defunto, come per esempio la consegna o l'impossessamento dei beni ereditari o la proposizione delle azioni giudiziarie necessarie a tale scopo.

I cinque anni entro i quali può essere fatta valere l'annullabilità non decorrono né dal giorno dell'accettazione dell'eredità, né dalla pubblicazione del testamento

olografo, né dalla presentazione di denuncia di successione ed il conseguente pagamento dell'imposta che sono comunque tutti atti dovuti, diretti ad evitare conseguenze pregiudizievoli per gli eredi.

Qual è il momento per proporre l'azione di annullamento del testamento?

Vediamo le diverse ipotesi:

- per l'annullabilità conseguente all'**incapacità di testare**, i 5 anni si conteggiano dal giorno in cui viene data esecuzione delle disposizioni testamentarie. Importante precisare che l'onere della prova (il dover provare i motivi di annullabilità) sarà a carico di chi intende annullare il testamento;
- anche i **vizi di forma** che determinano annullabilità del testamento, possono essere fatti valere da chiunque abbia interesse entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie;
- per i **vizi della volontà**, invece, il termine decorre dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto che ha dato origine al vizio (errore, violenza). In questi casi l'annullabilità può essere fatta valere anche solo su una singola disposizione testamentaria viziata e non necessariamente sull'intero testamento, è però necessario dimostrare che non tutte le disposizioni di volontà sono state estorte o sono frutto di inganno.

Decorso inutilmente il termine previsto per poter esercitare l'**azione di annullamento** la disposizione o il testamento non saranno più impugnabili e le disposizioni saranno definitivamente efficaci.

Impugnazione del testamento olografo per non autenticità della scrittura

Come abbiamo detto il testamento olografo, per essere tale, deve essere scritto a mano, datato e firmato dal testatore.

Se sorgono dubbi sull'**autenticità del testamento** è chi intende far valere un

proprio diritto che scaturisce dal testamento impugnato (ad esempio, il fatto di aver ereditato una casa o un altro bene) che deve dimostrare in giudizio che lo stesso è stato redatto e sottoscritto direttamente dal testatore.

Di solito, di fronte ad una simile contestazione, il giudice ordina che venga eseguita una perizia calligrafica. In pratica, il magistrato nomina un esperto che dovrà accertare se il testamento sia stato realmente redatto e firmato dal defunto. A tale scopo l'esperto eseguirà un confronto tra la scrittura del testamento e quella di altri scritti del defunto.

È possibile contestare l'autenticità di un testamento redatto dal notaio?

La risposta è sì. Tale tipologia di testamento ha natura di **atto pubblico** quindi, per contestarne l'autenticità, bisogna proporre in giudizio la cosiddetta **querela di falso**. A tal fine occorre fornire elementi e prove circa la falsità dell'atto pubblico. In verità, però, la possibilità che un notaio dichiari il falso in atto pubblico è piuttosto remota. La legge, infatti, prevede severe sanzioni a carico del professionista che dovesse tenere un simile comportamento. In altre parole la natura pubblica del testamento è garanzia di **correttezza formale** (essendo atto redatto da un professionista) nonché di **attuazione delle volontà del testatore**.

[1] Cass. sent. n. 1635/1983.

Autore immagine: 123rf com

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl